

M.G.

26-2016 **Reg. Circolari**

Roma 20/10/2016  
Protocollo P20277/2016



## Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

|   |                |              |
|---|----------------|--------------|
| 09200900705                             |                |              |
| PROCURA GENERALE REPUBBLICA<br>CAGLIARI |                |              |
| N. 5943-E                               |                | 21 OTT. 2016 |
| UOR                                     | CC             | RUC          |
| Funzione                                | Macroattività  | Attività     |
| Fascicolo                               | Sottofascicoli |              |

V° in Cagliari 21 OTT. 2016  
IL PROCURATORE GENERALE  
Roberto Saieva

Al sig. Ministro  
della Giustizia  
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale  
della Repubblica presso  
la Corte di Cassazione  
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali  
della Repubblica presso  
le Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori  
della Repubblica presso  
i Tribunali  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 336/VV/2011 - Modifiche ed integrazioni alla "Risoluzione in materia di applicazioni ai sensi degli artt. 110 ordinamento giudiziario e artt. 105 e 106 Codice Antimafia".**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 ottobre 2016, ha adottato la seguente delibera:

"La materia oggetto della risoluzione merita una periodica verifica della sua attuazione e della idoneità delle sue previsioni, in un settore particolarmente delicato, ed in un periodo storico di carenza di magistrati negli organici che inducono una utilizzazione frequente delle diverse forme dell' istituto dell'applicazione. Da ultimo il Consiglio se ne è occupato nel paragrafo 6 della risoluzione del 16 marzo 2016 in materia di terrorismo, a seguito dell' entrata in vigore della legge 7 aprile 2015, n. 43, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale ... », che ha dovuto tener conto dell'intervenuta modifica degli artt. 105 e 106 del codice antimafia.

L'esperienza della settima commissione consiglia inoltre alcune modifiche ed integrazioni anche nella materia antimafia.

In particolare la previsione al par. 5.2 per cui "la motivazione non può limitarsi, come spesso è dato di riscontrare, alla constatazione dell'avvenuta iniziale trattazione del procedimento da parte del

M.G

magistrato da applicare, ma deve far riferimento all'esistenza delle situazioni sopra richiamate considerate dalla legge", ha avuto l'effetto, forse non voluto, di irrigidire eccessivamente le maglie delle motivazioni richieste che, proprio il legislatore prevede come particolarmente ampie (l'art. 10 primo comma prevede fra le motivazioni possibili l'esistenza di "procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, ovvero all'esistenza di protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali"). Dunque, in un settore in cui l'ampliamento delle opportunità di accesso e di accrescimento delle professionalità rappresenta un valore, lasciare alle valutazioni del caso concreto la verifica della sussistenza di una adeguata motivazione rientrante nella ampia previsione di legge, senza preventivi sbarramenti, appare più aderente alle generali esigenze di razionalità ed efficienza del sistema, considerato fra l'altro che l'applicazione viene disposta sulla base della disponibilità degli interessati.

La stessa ottica di valorizzazione di tali istituti, secondo logiche di razionalità di efficienza, va utilizzata anche nel diverso campo della designazione a dibattimento prevista dall'art. 51 comma 3-ter c.p.p. (pr. 7 della risoluzione).

Deve conseguentemente integrarsi il disposto della risoluzione, a proposito dei giustificati motivi che consentono al Procuratore generale, se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, di disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento da celebrare presso uno dei Tribunali del distretto siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente (da scegliere nell'ambito della corrispondente Procura).

Sul punto va certamente ribadito, come espressamente previsto nella risoluzione, che nell'esercizio di tale potere dovrà aversi cura di evitare una "deresponsabilizzazione" dei magistrati addetti alla D.D.A. rispetto alla fase dibattimentale del procedimento, di cui essi devono occuparsi con la medesima cura e dedizione con cui si occupano della fase investigativa. Va però aggiunta la considerazione che l'istituto si presta ad una più ampia logica di ottimizzazione delle risorse in ottica distrettuale e, ancora una volta, può rappresentare una ulteriore opportunità professionale per i magistrati degli uffici non distrettuali.

Infine è opportuno un richiamo, in questa materia, a protocolli condivisi, sollecitati dai procuratori generali per una concordata individuazione delle esigenze e della casistica in cui è opportuno far ricorso all'istituto.

Tanto premesso il Consiglio

delibera

di modificare ed integrare la "Risoluzione in materia di applicazioni ai sensi degli artt. 110 ordinamento giudiziario e artt. 105 e 106 Codice Antimafia" del 19 marzo 2014 come segue:

al par. 5.2 la dizione "Nell'ipotesi di applicazione alla D.D.A. di magistrati delle Procure ordinarie la motivazione non può limitarsi, come spesso è dato di riscontrare, alla constatazione dell'avvenuta iniziale trattazione del procedimento da parte del magistrato da applicare, ma deve far riferimento all'esistenza delle situazioni sopra richiamate considerate dalla legge" è soppressa.

Al par. 7, dopo il primo capoverso che si chiude con la parola "attività" sostituire al secondo capoverso da "L'esercizio" a "procedimento" il seguente periodo:

"L'esercizio di tale potere dovrà essere sorretto dalla esplicitazione dei giustificati motivi previsti dalla legge, avendo cura di evitare una deresponsabilizzazione dei magistrati addetti alla D.D.A. rispetto alla fase dibattimentale del procedimento, in una prospettiva distrettuale, che abbia in conto gli effettivi carichi di lavoro dei diversi uffici. In questo ambito sono auspicabili protocolli locali per la concordata gestione delle designazioni sulla base di principi di razionalità, efficienza, trasparenza, rotazione, economicità".

II SEGRETARIO GENERALE  
(Paola Piraccini)

Paola Piraccini